



La Società Pontina Ambiente srl ha presentato istanza di V.I.A. in data 28/12/2015 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

Come previsto dall'art. 23, comma 1, parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., nella medesima data del 28/12/2015, il proponente Società Pontina Ambiente s.r.l. ha effettuato il deposito degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale presso l'Area Valutazione Impatto Ambientale, come risulta dall'avviso pubblicato a mezzo stampa, e presso la Città Metropolitana di Roma e il Comune Roma Capitale.

Per quanto riguarda le misure di pubblicità:

- la Società proponente alla consegna degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, ha provveduto alle misure di pubblicità pubblicando sul quotidiano "Il Tempo" del 28/12/2015 l'annuncio di avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 68/2015 dell'elenco;

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento:

- nel termine di 60 giorni il progetto e lo studio non sono stati consultati dal pubblico, ai sensi dell'art. 24, comma 4, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nei termini di cui agli art. 24, comma 4 e art. 25, comma 3, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e successivamente a tali termini, sono pervenute osservazioni;

Esaminati gli elaborati trasmessi dalla Società proponente relativamente al progetto definitivo, e qui elencati a seguire:

- Studio di impatto ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Relazione tecnica;
- Relazione geologica;
- Schede AIA
- Analisi della mobilità;
- Piano ambientale di miglioramento agricolo - P.A.M.A. ai sensi dell'art.79 delle N.T.A. del Nuovo P.R.G. e dell'art.57 della L.R.38/99 e s.m.i.;
- Studio ambientale per la verifica di eventuali incidenze sui siti naturalistici protetti, sulla componente floro-faunistica, nonché sulle produzioni agro-alimentari di pregio;
- Tavola unica "Richiesta di permesso a costruire per la realizzazione di un punto vendita aziendale con annessi spazi per la didattica";
- Documento di valutazione dei rischi;
- Valutazione dispersione inquinanti in atmosfera;
- Adesione ad "Idea progetto di azienda agricola a ciclo virtuoso con annesso impianto di compostaggio con produzione e riutilizzo di energia termoelettrica e biometano a servizio della città di Roma";
- Valutazione previsionale di impatto acustico;
- Elaborati grafici:
  - T.01 - Inquadramento territoriale;
  - T.02 - Inquadramento Programmatico;
  - T.03 - Documentazione fotografica;



- T.04 - Rilievo stato *ante operam*;
- T.05 - Planimetria generale azienda;
- T.06 - Planimetria generale Impianto;
- T.07 - Layout impianto di trattamento;
- T.08 - Sezioni impianto di trattamento;
- T.09 - Prospetti impianto di trattamento;
- T.10 - Diagramma tecnologico del trattamento;
- T.11 - Bilancio delle masse;
- T.12 - Planimetria superfici azienda agricola e impianto;
- T.13 - Planimetria reti di raccolta acque e percolati;
- T.14 - Planimetria impianto idrico e antincendio;
- T.15 - Planimetria aree di stoccaggio;
- T.16 - Planimetria rete aria;
- T.17 - Planimetria monitoraggio ambientale;
- T.18 - Planimetria flussi veicolari;
- T.19 - Zona stoccaggio materiale - Pianta e viste tettoia;
- T.20 - Zona trattamento aria;
- T.21 - Zona accettazione e pesatura - planimetria e sezioni;
- T.22 - Palazzina uffici e servizi - planimetria e prospetti;
- T.23 - Particolari costruttivi piazzale operativo e pavimentazioni;
- T.24 - Particolare fitodepurazione;
- T.25 - Zona cogenerazione - planimetria e sezioni;
- T.26 - Particolare facciata verde;

E' pervenuta nota della Commissione VI Ambiente Mobilità, Periferie del Municipio IX EUR del Comune di Roma, prot.n. QL/10603 del 08/02/2016, acquisita con prot.n. 78753 del 15/02/2016, inerente convocazione ed invito a seduta di commissione del 11/02/2016 ai fini dell'esame della documentazione progettuale;

In data 08/02/2016 si è svolta una riunione presso l'Area V.I.A., di cui è stato redatto verbale, con il presidente della Commissione VI Ambiente Mobilità, Periferie del Municipio IX Alessandro Lepidini, per la presa visione del progetto e la richiesta partecipazione al procedimento;

E' pervenuta nota della Presidenza del Consiglio del Municipio IX EUR del Comune di Roma, prot.n. 14806 del 18/02/2016, acquisita con prot.n. 89489 del 18/02/2016, inerente invito alla seduta di Consiglio prevista in data 23/02/2016;

Per quanto concerne le osservazioni sono pervenuti i seguenti documenti datati tra il 24 e il 26 febbraio 2016 (la data dei termini di presentazione delle osservazioni era fissata per il 28/02/2016) con singole note da parte di:

- Società Sol Aureum srl - Rappresentante unico dei soggetti proprietari delle aree di "Paglian Casale" (oggetto di Convenzione urbanistica con "Roma Capitale"), pervenute anche via PEC del 24/02/2016, acquisite con prot.n.102129 del 25/02/2016;
- Associazione "AM.BE.COM - Presidio No Discarica Divino Amore", datate 25/02/2016, e acquisite con prot.n.107178 del 29/02/2016;
- Consorzio Giovanni Canestrini, datate 25/02/2016 e acquisite dalla Regione Lazio con prot.n.104497/22/02 del 26/02/2016;

- Comitato di Quartiere Selvotta, datate 25/02/2016 e acquisite con prot.n.103184/22/02 del 26/02/2016;
- Presidenza del Municipio IX EUR del Comune di Roma, prot.n. 18032 del 26/02/2016, trasmesse con fax del 26/02/2016 e con PEC del 29/02/2016, acquisite con prot.n. 112881 e con prot.n. 112974 entrambe in data 02/03/2016, con cui è stata trasmessa nota prot.n. CNI7891 del 26/02/2016 dello stesso Municipio con le osservazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.152/2006 ed allegati;
- Coordinamento no discariche no inceneritori Municipio IX di Roma e Pomezia e Coordinamento Cdq Municipio IX di Roma, acquisite dalla Regione Lazio con prot.n.105115 del 26/02/2016;
- Associazione Latium Vetus, trasmesse con PEC del 26/02/2016, acquisite dalla Regione Lazio con prot.n.106700 del 26/02/2016 e successivo con prot.n.108832 del 29/02/2016;
- Sig. Marco Maria Crescenzi, acquisite con prot.n.112622 del 01/03/2016;
- Sig.ra Elisa Eufemi, trasmesse con PEC del 26/02/2016, acquisite con prot.n.106511 del 26/02/2016;

E' pervenuta nota dell'Ufficio Commissioni della U.O. Amministrativa e Affari generali del Municipio IX EUR del Comune di Roma, prot.n.17522 del 25/02/2016, trasmessa con PEC del 25/02/2016, acquisita con prot.104158 del 26/02/2016, inerente richiesta di avvio dell'inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 per l'esame dello studio di impatto ambientale;

E' pervenuta nota della Presidenza del Municipio IX EUR del Comune di Roma, prot.n.17843 del 26/02/2016, trasmessa con PEC del 26/02/2016, acquisita con prot.n. 106513 del 26/02/2016 e successivo con prot.n. 108815 del 29/02/2016, con cui è stata trasmessa la Mozione di Consiglio del Municipio IX n.1/16;

E' pervenuta nota del Sindaco del Comune di Pomezia, prot.18999 del 26/02/2016, trasmessa con PEC del 26/02/2016, acquisita con prot.109663 del 01/03/2016 con cui si esprime contrarietà e proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni;

Sono pervenute le seguenti note della Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma:

- prot.n. QL/10541 del 29/02/2016, acquisita con prot.120606/22/02 del 04/03/2016, con cui l'Amministrazione evidenzia osservazioni, pareri e richieste integrative espresse dagli uffici e servizi comunali al progetto in esame, riservandosi di esprimere un parere finale successivamente al ricevimento delle integrazioni;
- prot.n. QL/11106 del 02/03/2016, trasmessa via PEC il 02/03/2017, ed acquisita con prot.124600 del 08/03/2016, con cui si trasmettono alcune note ad integrazione dei pareri/osservazioni già formulati dagli uffici comunali, tra cui la nota della U.O. Piano Regionale Generale - P.R.G. della Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio del Dip.to Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma, prot.n.35539 del 26/02/2016, con cui si ritiene non assentibile il progetto proposto per i vincoli ambientali e paesaggistici evidenziati;

Con nota prot.n. 138884 del 15/03/2016 è stata convocata in data 31/03/2016 la conferenza di servizi prevista dall'art.25, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La Società proponente con nota prot.n.137 del 16/03/2016, trasmessa tramite PEC acquisita con prot.n.155136 del 23/03/2016, ha inviato documentazione progettuale ed ambientale integrativa;

E' pervenuta nota dell'Ente Regionale Roma Natura, prot.n.1050 del 18/03/2016, trasmessa via PEC e acquisita con prot.n.153008 del 22/03/2016, con cui si rilevano criticità ambientali, naturalistiche e paesaggistiche del contesto territoriale del progetto in esame;

E' pervenuta nota della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot.n.7280 del 21/03/2016, trasmessa via PEC e acquisita con prot.n.161852 del 25/03/2016, con cui si sollecita la trasmissione della documentazione progettuale da parte del proponente relativamente al progetto in esame, segnalando l'estensione della partecipazione ai lavori della conferenza della Soprintendenza BB.AA. e Paesaggio del Comune di Roma, competente per le problematiche paesaggistiche;

E' pervenuta nota del Settore VII - Tutela dell'Ambiente del Comune di Pomezia, prot.n. 28188 del 22/03/2016, trasmessa via PEC e acquisita con prot.n.161861 del 25/03/2016, con cui l'Ente evidenzia di non aver ricevuto la documentazione progettuale;

E' pervenuta nota dell'ASL Roma 6, prot.n.17103 del 23/03/2016, acquisita con prot.n.151020 del 23/03/2016, con cui l'Ente evidenzia le criticità territoriali ed ambientali connesse alla proposta progettuale;

E' pervenuta nota dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità e Rifiuti, prot.n. 144146 del 23/03/2016, acquisita con prot.n.160713 del 25/03/2016, con cui si danno indicazioni procedurali in merito per gli aspetti di competenza;

Con nota prot.n. 160321 del 25/03/2016 è stato dato riscontro alla nota prot.18999 del 26/02/2016 del Comune di Pomezia sopraccitata, motivando il non accoglimento della richiesta di sospensione dei termini per le osservazioni;

Con prot.n. 165412 del 30/03/2016 è stata inviata nota di posticipo al 04/05/2016 della conferenza di servizi ex art.25, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 già convocata con la sopra citata nota prot.n. 138884 del 15/03/2016, a causa di impegni istituzionali sopraggiunti e improcrastinabili;

E' pervenuta mediante PEC del 30/03/2016 nota della Direzione del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma, prot.n. QL/16561, acquisita con prot.n. 167687 del 31/03/2016, con cui si evidenzia il parere comunale già espresso con le note prot.n. QL/10541 del 29/02/2016 e prot.n. QL/11106 del 02/03/2016;

E' pervenuta tramite PEC del 30/03/2016 nota dell'Ufficio P.A.M.A. e Certificazioni Agricole della Direzione Sviluppo Economico Locale e Pianificazione Attività Produttive del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura del Comune di Roma, prot.n. QH/19375, acquisita con prot.n. 177284/22/02 del 05/04/2016, con allegata nota prot.n. QH/4082 del 26/01/2016 dell'U.O. Agricoltura, con cui si comunica l'archiviazione della domanda di parere P.A.M.A. (di cui all'art. 79 delle N.T.A. del P.R.G. vigente) in mancanza dei presupposti soggettivi

stabiliti dal comma I, art. 57 della L.R. 38 del 22/12/1999, così come modificato dalla L.R.10 del 10/11/2014;

E' pervenuta tramite PEC del 31/03/2016 comunicazione del Consorzio Canestrini, acquisita con prot.n.177279 del 05/04/2016, in riferimento alle comunicazioni inerenti la conferenza dei servizi convocata;

E' pervenuta via PEC del 06/04/2016 nota di Roma Natura, prot.n.1259, acquisita con prot.n.186289/22/02 del 11/04/2016, con cui si chiede un'integrazione documentale che chiarisca quali impianti o opere, da assoggettare a preventivo nulla osta dell'ente, siano previsti all'interno della Riserva Naturale di Decima Malafede, evidenziando nel contempo che Romanatura ha già deliberato l'ampliamento della riserva stessa il quale, qualora approvato dal Consiglio Regionale, includerebbe l'impianto in progetto;

Con PEC del 07/04/2016 è pervenuta nota prot.n. 25063 del 07/04/2016 di ARPA Lazio, acquisita con prot.n.186257 del 11/04/2016, con cui comunica che stessa si esprimerà nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;

La ASL Roma 2 con prot.n. 26012 del 07/04/2016, acquisita con prot.n. 189422 del 12/04/2016, fornisce indicazioni per i profili di competenza evidenziando che la zona non è servita da acquedotto pubblico e che è necessaria la autorizzazione per uso potabile ai sensi del D.Lgs.31/2001 per il pozzo presente in sito;

Con nota prot.n. 210619 del 22/04/2016, quest'Area regionale ha rettificato l'inclusione tra le autorità ambientali preposte al parere di competenza per il progetto in esame inviando la convocazione alla Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ente competente territorialmente;

E' pervenuta nota della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma del MiBACT, prot.10810 del 27/04/2016, con la quale si esprime parere contrario;

E' pervenuta mediante PEC nota prot.n. QL/23027 del 28/04/2016 del Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma, acquisita con prot.230863 del 04/05/2016, con cui si trasmette nota dell'U.O. Riquilificazione urbana della Direzione Trasformazione Urbana del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica prot.n. QL/71929 del 21/04/2016 con cui si rileva la non competenza all'espressione del parere;

La Società proponente con nota prot.n. 217 del 28/04/2016, acquisita con prot.n. 231804 del 04/05/2016, ha trasmesso la documentazione integrativa al progetto relativamente al "Piano di Miglioramento Aziendale finalizzato allo "sviluppo di un'azienda agricola multifunzionale ed ecocompatibile, integrata con l'impianto di biometano - progetto di realizzazione di un punto vendita aziendale con annessi spazi per la didattica", allegando la seguente documentazione:

- P.A.M.A. Piano di Miglioramento Agricolo, elaborato con allegati documentazione fotografica, documentazione relativa alla Società proponente e tavole di inquadramento territoriale su CTR e planimetria catastale;
- Allegati e modulistica:



- Titolo di proprietà;
- Modulistica (Dichiarazioni asseverate);
- Documentazione fotografica;
- Tavola U “Richiesta di permesso a costruire per la realizzazione di un punto vendita aziendale con annessi spazi per la didattica - Elaborato progettuale;
- Copia istanza Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 datata 29/04/2016;
- Relazione Paesaggistica;
- Studio di inserimento paesistico;

Con nota prot.n. 221877 del 29/04/2016 è stata inviata comunicazione di posticipo della Conferenza di Servizi del 04/05/2016 a data da destinarsi a causa di riorganizzazione interna degli uffici regionali;

E' pervenuta nota dell'ASL Roma 2, prot.n.25849 del 03/05/2016, acquisita con prot.n. 231421/22/02 del 04/05/2016 e con prot.n. 242341/22/02 del 10/05/2016, identica nei contenuti alla nota inviata con prot.n. 26012 del 07/04/2016 sopraccitata;

E' pervenuta nota dei Bacini Regionali del Lazio, prot.n.160531/BA/02 del 31/05/2016, acquisita con prot.n. 309343/24/00 del 13/06/2016, con cui si evidenzia di non aver ricevuto la documentazione necessaria all'espressione del parere di competenza;

Con nota prot.n. 421471 del 09/08/2016 è stata inviata convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.25, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 per la data del 15/09/2016;

Con PEC del 09/08/2016, acquisita con prot.n. 453093 09/09/2016, è pervenuta comunicazione MiBACT di inoltro della suddetta convocazione di conferenza alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale;

E' pervenuta nota dell'ARPA Lazio prot.n. 62391 del 18/08/2016, tramite PEC acquisita con prot.n. 441537 del 01/09/2016, con cui comunica che non prenderà parte alla conferenza indetta evidenziando che fornirà supporto nelle forme e nelle modalità comunicate con nota prot.n.27399 del 01/04/2015;

E' pervenuta nota dell'Ufficio P.A.M.A. Gestione Autorizzazioni SCIA e Certificazioni Agricole del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura del Comune di Roma, prot.n. QH/54702 del 12/09/2016, acquisita dalla Regione Lazio con prot.458376 del 13/09/2016, con allegate due note, una con prot.n. QH/19375 del 30/03/2016 dell'Ufficio medesimo, e l'altra con prot.n.QH/4082 del 26/01/2016 dell'U.O. Agricoltura, con cui si comunica l'indisponibilità a partecipare alla conferenza e ribadisce quanto già comunicato nelle note appena citate, ossia che è stata effettuata l'archiviazione della pratica per inammissibilità della domanda di parere P.A.M.A.;

E' pervenuta nota prot.n. 83063 del 12/09/2016 Direzione Tecnica Municipio IX delega Ing. Jurij Ventrella;

E' pervenuta nota Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma, prot.n. QL/50451 del 13/09/2016, con cui, in assenza di ulteriore integrazione documentale, si conferma quanto già espresso con precedenti note richiamate;

In data 15/09/2016 si è svolta la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 25 c. 3 del D.Lgs. 152/2006; nel corso della stessa sono state acquisite dichiarazioni e documentazioni, il proponente ha dichiarato di aver ritirato il progetto del piano agricolo e a tal proposito si è impegnato a illustrare le conseguenze progettuali e ambientali derivanti da tale aspetto;

E' pervenuta nota prot.n. 86330 del 15/09/2016 del Comune di Pomezia, acquisita con il prot.n. 466650 del 19/09/2016, con cui si rilevano le criticità relative al contesto di inserimento e alcune connesse carenze progettuali;

E' pervenuta nota dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, prot.n. 421542/16 del 15/09/2016, inerente comunicazione sulla documentazione necessaria all'istruttoria di competenza;

E' pervenuta nota dell'Area Conservazione e Tutela Qualità dell'Ambiente della Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali, prot.n. 465277 del 16/09/2016, in cui si evidenzia la non competenza al rilascio di autorizzazioni, licenze e nulla osta;

E' pervenuta nuovamente la nota della Direzione del Dip.to Tutela Ambientale del Comune di Roma, prot.n. QL/11106 del 02/03/2016, acquisita con prot.466269 del 19/09/2016, già più volte citata nelle premesse di cui sopra;

E' pervenuta nota dell'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo, prot.n. 0475298 del 23/09/2016, con cui si osserva che la stessa rilascia pareri di tipo geologico (N.O. vincolo idrogeologico R.D.n.3267/1923 e R.D.n.1126/1926) e su varianti agli strumenti urbanistici e piani attuativi (art. 89 D.P.R.380/2001);

Con nota prot.n. 480303 del 26/09/2016 è stata effettuata la trasmissione del verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 15/09/2016;

Con PEC del 26/09/2016 sono state trasmesse al proponente le osservazioni acquisite nell'ambito della conferenza di servizi del 15/09/2016, ed incluse nel verbale stesso;

Con nota prot.n. 542079 del 26/10/2017 è stata inviata al proponente la "Comunicazione ai sensi dell'art.10-bis L.241/90 e s.m.i." evidenziando i motivi ostativi e le criticità emerse nel procedimento istruttorio, evidenziando il termine di 10 giorni previsto dalla medesima L. 241/1990 per il riscontro da parte del proponente;

E' pervenuta comunicazione della Società proponente prot.n. 174/17 del 06/11/2017, acquisita con prot.n. 563338 del 07/11/2017 (oltre il termine dei 10 giorni di legge), quale richiesta di proroga dei termini di scadenza per ulteriori 30 giorni "vista la complessità degli argomenti trattati che rivestono molteplici professionalità e competenze nonché l'imponenza e l'importanza del .progetto", ad ufficiale riscontro della succitata nota regionale ai sensi dell'art.10-bis L.241/90;

Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto successivamente riportato in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla richiedente.

#### Descrizione del progetto - Quadro progettuale

La proposta progettuale in esame è un'azienda agricola impostata su un territorio ampio e funzionale allo scopo (100 Ha) in grado di prevedere di accorpate un ulteriore territorio sul quale utilizzare e sperimentare i prodotti ottenuti. All'interno dell'azienda agricola verrà realizzato l'impianto per trattare i rifiuti organici prodotti dalla città di Roma. L'impianto è programmato per una potenzialità complessiva di oltre 240.000 t/a di FORSU idoneo a ricevere e trattare tutta la FORSU di Roma (nella prospettiva che l'impianto di Maccarese vada in disuso), attraverso la digestione anaerobica e il compostaggio, finalizzati alla produzione di compost di qualità da utilizzare sui terreni in disponibilità dell'azienda agricola, ma soprattutto da commercializzare. Una volta avviato e messo a regime il primo lotto, si passerà al successivo in base alle esigenze operative nel rispetto della normativa europea.

.Nel corso della seduta di conferenza di servizi del 15/09/2016, tenutasi ai sensi dell'art. 25 c. 3 del D.Lgs. 152/2006, la Società proponente ha dichiarato che il progetto del P.A.M.A. è stato ritirato, pur esistendo un'azienda agricola e conferma l'utilizzo del compost prodotto dall'impianto proposto per gli usi dell'azienda stessa.

#### Inquadramento territoriale

L'area di intervento si colloca alla periferia meridionale di Roma, lungo la Via Laurentina (Km 20.900), in località Ponte della Solforata e Quarto della Zolforatella, in sottozona "Aree agricole" di P.R.G. vigente.

Il sito è identificato al Catasto del Comune di Roma al Foglio I 181 particelle 2, 3, 5, 7, 8p, 39, 41. (Cfr.: *Relazione idea progetto*)

A Nord a meno di 300 è posizionata la centrale elettrica di Roma Sud. (Cfr.: *All.to SIA - Studio di Impatto Ambientale*)

#### Dati di sintesi del progetto (Cfr.: Scheda di sintesi)

Superficie del lotto in disponibilità Pontina Ambiente s.r.l.: 99.500 m<sup>2</sup>

Volumetria da realizzare: 280.000 m<sup>3</sup> con altezza massima di 11,20 m;

Superficie coperta: capannoni 39.970 m<sup>2</sup>, tettoie: 4.600 m<sup>2</sup>;

Codici C.E.R. rifiuti previsti:

020103, 020107, 020201, 020204, 020301, 020304, 020305, 020403, 020501, 020502, 020601, 020603, 020701, 020702, 020704, 020705, 030101, 030301, 040221, 100103, 150101, 150103, 170201, 190605, 190805, 200108, 200201, 200302 (Cfr.: *Allegato D02 - Sintesi non tecnica*);

Capacità massima stimata: 240.000 t/anno; 775 t/giorno;

Tipologia di operazioni svolte in riferimento agli Allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006: R3, R13, R12, R1, D15;

Impianti tecnologici e linee di lavorazione da installare:

sezione di digestione anaerobica, sezione di maturazione aerobica, linea di produzione di *upgrading* del biogas, linea produzione energia elettrica;

Punti di emungimento idrico da realizzare: n°1 con prelievo di 0.0003 m<sup>3</sup>/s;

Nuovi punti emissivi: n°1 in acque superficiali, n°6 punti emissivi in atmosfera (E1, E2, E3 e E4);

Tipologia di emissioni: liquide, gassose ed odorigene;

Sistemi di abbattimento emissioni:

- in atmosfera: n°2 biofiltri, n°2 post combustori, n°2 torce di emergenza;
- in ambiente idrico: vasca di prima pioggia con disoleatore;

Gestione reflui delle acque di processo: 530 mc/settimana presunti; le acque del piazzale 10.484,78 mc/anno;

Durata dell'impianto: 5 anni

#### Stato ante operam

L'area in oggetto si presenta da una parte caratterizzata da una morfologia profondamente alterata da intense attività estrattive condotte nel secolo scorso, per una ampia cava di zolfo, e dall'altra parte caratterizzata da un paesaggio agricolo di rilevante valore, tra le porzioni di territorio tipiche della campagna romana, dell'Agro Romano. Si rileva la presenza di una superficie di fondo ad andamento pressoché pianeggiante, con qualche declivio verso la località Ponte della Solforata e verso i laghetti della ex miniera di zolfo, Solforata.

Il sito in esame è localizzato all'altezza del km 21,000 della Via Laurentina, da cui prosegue attualmente una stradina bianca di campagna che accede al sito stesso ove sarebbe previsto l'impianto di compostaggio e biogas nella direzione nord.

Nel contesto sono presenti case sparse ad uso abitativo nel raggio di 200 m dal sito dell'impianto di compostaggio proposto, e meno di 150 m dal perimetro esterno dell'intervento in esame, queste case sparse fanno parte del vicino quartiere denominato "Selvotta" (densità di popolazione pari a 54,25 ab/Ha, sviluppati su circa 40,09 Ha e per un totale di 2.175 abitanti), a meno di 1.000 m dichiarati.

#### Stato post operam

*Il sito in esame dedicato alla realizzazione di un impianto per la produzione del FORSU, è direttamente collegato alla Via Laurentina km 21, attraverso un cancello chiuso e una strada bianca che l'attraversa completamente.*

Il progetto prevede l'ingresso in località Ponte della Solforata (a circa 1 Km dall'incrocio tra la Via dei Castelli Romani e la via Laurentina), con esattezza al km. 21,000 della Via Laurentina. Si rileva che nel S.I.A. non è mai rappresentata la strada di accesso al sito dell'impianto in esame.

*L'impianto ha una forma irregolare, di lunghezza massima di circa 1.130 metri in direzione NS e larghezza massima di 1.160 metri circa in direzione EW. L'impianto di compostaggio, che si pone circa a N della proprietà, ha una forma romboidale col lato lungo orientato NNE-SSW.*

*Il sito di interesse si estende per circa 100 Ha, la località si trova a circa 21 km di distanza dal centro di Roma e a circa 12 km di distanza dal raccordo anulare e in una zona priva di abitazioni. E' altresì attraversata da linee elettriche di alta e bassa tensione. (Cfr.: All.to SIA - Studio di Impatto Ambientale)*

L'impianto produrrà:

- *Compost di qualità da utilizzare sui terreni in disponibilità dell'azienda agricola, ma soprattutto da commercializzare nei vigneti ed in altre colture specifiche (occorrendo anche pellettizzato per il rifornimento al dettaglio nei supermercati e vivai cittadini);*
- *Energia elettrica a copertura dei consumi aziendali;*
- *Calore da utilizzare nelle serre;*
- *Biometano per l'autotrazione, utilizzabile anche dai mezzi pubblici e/o immesso nella rete nazionale;*

*Sulle coperture dell'impianto saranno installati pannelli fotovoltaici per produzione di energia e calore.*

*A regime dell'intero complesso sono attese le seguenti produzioni:*

- *Compost – 74.000 ton/anno;*



- Energia elettrica – prodotta da motori di cogenerazione e da pannelli fotovoltaici i per l'autoconsumo aziendale pari a 65kWh/t;
- Biometano – 9.408.500 mc/anno da impiegare per la produzione di biocarburante e per l'immissione nella rete di distribuzione (biogas).

Connesse all'impianto saranno realizzare le strutture agricole che valorizzeranno i prodotti sopra ricordati. In particolare saranno realizzate serre, colture ortive, frutteti e seminativi e fasce arboree. I sottoprodotti delle varie colture verranno avviati al compostaggio insieme al FORSU da utilizzare come strutturante. Per tutte queste attività è in corso di presentazione al Comune di Roma il prescritto P.A.M.A. che descrive le attività che verranno svolte dalla azienda. Si chiude così il ciclo virtuoso che consentirà di vedere correttamente valorizzata la FORSU prodotta a Roma, ottenendo prodotti di cui il cittadino potrà immediatamente rendersi conto della qualità e dalla valenza sociale. L'Azienda potrà garantire l'occupazione per oltre 100 addetti. (Cfr.: Relazione idea progetto e Sintesi non tecnica)

Nel corso della seduta di conferenza di servizi del 15/09/2016 la Società proponente ha dichiarato che il progetto del P.A.M.A. è stato ritirato, pur esistendo un'azienda agricola e conferma l'utilizzo del compost prodotto dall'impianto proposto per gli usi dell'azienda stessa.

### Opere di progetto

La tecnologia proposta è finalizzata al recupero di materia ed energia a partire dalle frazioni organiche dei rifiuti urbani e speciali; essa si compone di due fasi successive:

- a) fase di fermentazione in ambiente anaerobico (in assenza di ossigeno molecolare o legato ad altri elementi), con degradazione della sostanza organica e formazione di gas metano e biossido di carbonio; il metano recuperato nel processo è utilizzato per produrre energia elettrica e calore;
- b) fase di compostaggio, suddivisibile in due fasi successive, bio-ossidazione e maturazione; la prima fase che avviene in biotunnel è caratterizzata da una rapida decomposizione delle matrici organiche, con un'intensa attività metabolica ed innalzamento della temperatura, il risultato è compost fresco; la seconda fase, denominata curing phase avviene sulle aie di maturazione ed il risultato finale è un compost maturo con maggior contenuto di sostanze umiche.

I prodotti finali da sottoporre ad attività di recupero sono:

- biogas che consentirà la produzione di energia elettrica e di calore;
- ammendante compostato misto da utilizzare in agricoltura;
- biostabilizzato.

Verrà inoltre installato, sulla copertura dell'edificio industriale che contiene il processo di stabilizzazione, un impianto fotovoltaico per un'ulteriore produzione di energia elettrica.

(Cfr.: All.to SIA - Studio di Impatto Ambientale)

Per quanto riguarda la descrizione di dettaglio delle singole attività del processo produttivo proposto, si rimanda a quanto descritto nella documentazione agli atti depositata ufficialmente dalla Società proponente.

### Aspetti programmatici

#### Piano di gestione dei Rifiuti

La nuova proposta progettuale non risulta conforme con il vigente Piano Regionale dei Rifiuti in quanto l'individuazione di nuovi siti deve essere inclusa tra i nuovi interventi previsti all'interno del Piano Regionale, che dovrà essere preventivamente sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica. Attualmente il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti non prevede nuove localizzazioni.

La proposta non ha “coerenza interna” con i fattori escludenti del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti per quanto attiene la presenza di fattori escludenti:

- vincolo paesaggistico di cui agli artt. 134 e 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. denominato “Ambito meridionale dell’agro romano compreso tra le vie Laurentina ed Ardeatina” (D.M. 25/01/2010, già decretato “Zolforatella” ai sensi del D.M. 14/11/1988);
- vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, lettera f), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., una parte della “Riserva Naturale Regionale Decima Malafede”, limitatamente alla fascia meridionale del sito di progetto;
- vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, lettera c), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., una parte della fascia di rispetto del Fosso della Solfatarata e della costa dei laghi (dove si trovano aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici);
- vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, lettera m), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., una parte della fascia di rispetto delle aree archeologiche di cui ai beni lineari come indicati nel P.T.P.R.;

nonché fattori di attenzione progettuale:

- case sparse ad uso abitativo nel raggio di 200 m dal sito del nuovo impianto di compostaggio, e meno di 150 m dal perimetro esterno dell’intervento in esame, case sparse che fanno parte del vicino quartiere denominato “*Selvotta*” (densità di popolazione pari a 54,25 ab/Ha, sviluppati su circa 40,09 Ha e per un totale di 2.175 abitanti), a meno di 1.000 m dichiarati.

Si rileva inoltre che il nuovo impianto di compostaggio e biogas proposto risulta estraneo per destinazione d’uso, tipologia e dimensioni al contesto in cui si colloca e pregiudica i caratteri qualitativi dell’area, in conseguenza di una attività altamente compromissiva degli aspetti paesistici e ambientali.

#### PTPR

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), adottato con D.G.R. n. 556 del 25/07/2007 e D.G.R. n. 1025 del 21/12/2007, con proroga dell’approvazione di cui alla L.R.n.3 del 26/02/2014, nella “Tavola B” riporta i seguenti vincoli per l’area in esame:

- vincolo paesaggistico di cui agli artt. 134 e 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. denominato “*Ambito meridionale dell’agro romano compreso tra le vie Laurentina ed Ardeatina*” (D.M. 25/01/2010, già decretato “Zolforatella” ai sensi del D.M. 14/11/1988);
- vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, lettera f), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per una parte della “*Riserva Naturale Regionale Decima Malafede*”, limitatamente alla fascia meridionale del sito di progetto;
- vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, lettera c), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per una parte della fascia di rispetto del Fosso della Solfatarata e della costa dei laghi (dove si trovano aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici);
- vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, lettera m), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., per una parte della fascia di rispetto delle aree archeologiche di cui ai beni lineari come indicati nel P.T.P.R..

Pertanto, essendo interessata da vincolo paesaggistico di cui al sopraccitato D.M. 14/11/1988, l’area è soggetta al rispetto delle norme di paesaggio di cui alla Tavola A del P.T.P.R., e quindi l’area in esame presenta:

- per la maggior parte in “*Paesaggio Agrario di Rilevante Valore*” (art. 24 delle N.T.A. del P.T.P.R.);
- in parte “*Paesaggio Agrario di Valore*” (art. 25 delle N.T.A. del P.T.P.R.).

L’obbligo, per i beni e aree paesaggistiche interessate, di applicazione e rispetto degli artt. 34, 35, 37 e 41 delle N.T.A. del P.T.P.R., nonché il rispetto della normativa afferente al “Paesaggio Agrario

di Rilevante Valore”, in cui ricade la maggiore porzione di area del sito proposto (mentre un’esigua parte ricade nel “Paesaggio Agrario di Valore”) si concretizza nell’applicazione degli artt. 24 e 25 delle N.T.A. del P.T.P.R., ove la specifica norma del “Paesaggio Agrario di Rilevante Valore” (vista la maggiore estensione del progetto su di essa) esclude gli interventi riguardanti nuove discariche o impianti industriali in generale, in quanto ritenuti non compatibili.

Pertanto, la proposta di una nuova realizzazione di impianto di questa tipologia non risulta compatibile con le norme del paesaggio vigenti.

In particolare, si evidenzia che la competente Soprintendenza del MiBACT ha rilevato che l’entità e l’estensione della proposta non sono compatibili con il rischio archeologico in quanto risulterebbero compromettere le attività di studio, ricerche e analisi previste, dunque trova conferma l’incompatibilità paesaggistica ed archeologica per la applicazione della norma di cui all’art. 41 delle N.T.A. del P.T.P.R., appena sopracitata, in quanto la “protezione delle aree di interesse archeologico” fa riferimento alla situazione di cui “i resti archeologici o paleontologici anche non emergenti (...) costituiscano parte integrante del territorio”, di cui il caso dell’ambito in questione; la Soprintendenza circoscrive un “perimetro preciso e piuttosto ampio che interessa la particella n. 98 del Foglio 1182, ma che estende le potenzialità di restituire dati preziosi anche al contesto” (motivazione della stessa Soprintendenza che si esprime contraria rispetto al carattere generale dell’applicazione della norma di cui all’art. 132, lettera m) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

#### PTP

*Il PTP – Ambito territoriale n.15/5 “Decima Trigoria”, approvato con LL.RR.6 luglio 98 nn.24 e 25 (suppl. ord. N.1 al B.U.R. n.21 del 30.7.98) indica come attuare azioni di tutela attraverso la verifica della presenza e la tutela dei beni ambientali nelle loro componenti naturali, agricole e storico – archeologiche, nonché la salvaguardia delle qualità paesaggistiche, in riferimento alle aree ed ai beni diffusi, vincolati ai sensi degli artt.42 e 142 del D.Lgs.22 gennaio 2004 (ex leggi 1497/39 e 431/85 ) ed in particolare dell’art.23 del Regolamento per la redazione dei Piani territoriali paesistici, di cui all’art.5 della legge 1497/1939. L’area dell’impianto non rientra in zone vincolate come rappresentato negli stralci agli elaborati E1 ed E3.*

*(Cfr.: All.to SIA - Studio di Impatto Ambientale)*

#### PTPG

Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) per la Provincia di Roma è stato approvato dal Consiglio Provinciale in data 18/01/2010 con Delibera n.1, pubblicato sul Suppl.Ord. n. 45 al B.U.R.L. n. 9 del 6/03/2010. Visto che nel Piano Territoriale Provinciale Generale vigente l’area del sito in esame è inclusa in parte nelle Aree Protette Regionali vigenti (APR27 R.N. Decima/Malafede) ed interamente inclusa all’interno delle Aree Protette Regionali Proposte, l’intervento in esame risulta incompatibile e non coerente con la pianificazione provinciale.

#### Zone SIC e ZPS

L’area dell’intervento è interessata per una parte della “Riserva Naturale Regionale Decima Malafede”, limitatamente alla fascia meridionale del sito di progetto; nel caso di approvazione dell’ampliamento della Riserva, come da proposta adottata dall’Ente Parco, tutta l’area di intervento ricadrebbe all’interno della stessa “Riserva Naturale Regionale Decima Malafede”. L’area in esame non ricade né in area ZPS né in area SIC.

#### Piano di Tutela della Acque

Il Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.42 del 27/09/2007 (pubblicato su suppl.ord. n.3 al B.U.R.L. n.34 del 10/12/2007);

successivamente la Giunta regionale con Deliberazione n.47 del 04/02/2014 ha approvato le “Linee guida per l’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) approvato con DCR n.42 del 27/09/2007 della Regione Lazio”.

Per ciò che riguarda il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio -Dipartimento Territorio- l’area in studio rientra:

1. nella Carta di Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi –Tav.3 - in area a media vulnerabilità;
2. nella Carta delle aree sottoposte a tutela –Tav.5- in nessuna perimetrazione;
3. nella Carta Obiettivi di qualità-Tav.7- come area a stato di qualità non classificato e come area d’intervento.

Pertanto l’intervento proposto risulta coerente col PRTA. (Cfr.: All.to SIA - Studio di Impatto Ambientale)

## PAI

La zona non ricade in aree a:

- rischio di esondazione, tutelate dalla L.267/98, conversione del D.L. 180/98 (cfr Fig.9 PAI-ABT);
- rischio idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23 (cfr. Fig9 PAI ABT);
- per quanto alle possibili aree in frana o erosione ai sensi del D.L. 180/98, L 267/98, in tutta l’area non sono stati rilevati tipi morfologici in evoluzione o legati a deformazioni gravitative anche superficiali (cfr. Fig.9 PAI). L’unico elemento di nota più prossimo all’area dell’impianto risulta essere l’elemento presunto di corona di frana che comunque si posiziona ad oltre 300 m ad W.

Infine, in base alla più recente “riclassificazione sismica della Regione Lazio di cui alla D.G.R.L. n 387 del 2009 pubblicata su BURL n. 24 del 27 Giugno 2009”, il territorio del Municipio IX del Comune di Roma è stato incluso nella Zona di sismicità 2B. (Cfr.: All.to SIA - Studio di Impatto Ambientale)

Dal parere dell’Autorità ambientale competente in materia acquisito risulta che il sito è caratterizzato da particolare rischio idrogeologico di inquinamento della falda freatica e del suolo agricolo, risultando anche sito esalativo tra i più importanti d’Italia e dell’apparato vulcanico dei Colli Albani, configurandosi il rischio di amplificazione del pericolo di inquinamento dell’aria per le esalazioni di gas dovute alla ex miniera di zolfo della zona.

## Piano di risanamento della qualità dell’aria

Nel vigente Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio, approvato con D.G.R.n. 536 del 15/09/2016 “Aggiornamento dell’Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente in attuazione dell’art. 3, dei commi 1 e 2 dell’art. 4 e dei commi 2 e 5 dell’art. 8, del D.lgs. 155/2010””, la nuova classificazione assegnata al Comune di Roma la “Classe 1”, ed è dovuta in quanto uno o più indicatori di legge di tale inquinante risultano superiori al valore limite per almeno 3 dei 5 anni precedenti: nel caso di dettaglio, il Comune di Roma ricade nella “classe complessiva 1”, dovuto all’attribuzione alla “classe 1” per PM e NO<sub>2</sub>, ed all’attribuzione alla “classe 3” per C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>.

Di tale aggiornamento della classificazione territoriale del Piano di risanamento regionale, il proponente non ha tenuto conto nella valutazione ambientale complessiva, predisposta e depositata agli atti della presente pratica.

Considerando infine che il sito dell’impianto è comunque a confine con il Comune di Pomezia che comunque non riversa in migliori condizioni anche in generale visto che ricade nella “classe complessiva 2”.

## Piano energetico regionale (PER)

Con Delibera del Consiglio Regionale n° 45 del 14 febbraio 2001 la Regione Lazio ha approvato il Piano Energetico Regionale (PER) con la finalità di perseguire, in linea con gli obiettivi generali delle

politiche energetiche internazionali, comunitarie e nazionali allora in atto, la competitività, flessibilità e sicurezza del sistema energetico e produttivo regionale e l'uso razionale e sostenibile delle risorse.

L'intervento in oggetto sarà in grado di produrre autonomamente:

- energia elettrica a copertura dei consumi aziendali;
- calore da utilizzare nelle serre;
- biometano per l'autotrazione, utilizzabile anche dai mezzi pubblici e/o immesso nella rete nazionale;
- installazione di pannelli fotovoltaici per produzione di energia e calore, sulle coperture.

Il tutto a vantaggio del risparmio energetico utilizzando fonti rinnovabili come auspicato dal PER. (Cfr.: All.to SIA - Studio di Impatto Ambientale)

### PRG

Il Piano Regolatore Generale di Roma è stato approvato in Accordo di pianificazione sottoscritto in data 06/02/2008 e ratificato con D.C.C. n. 18 del 12/02/2008. L'area d'intervento in esame ricade in sottozona "Aree agricole" di cui all'art.70 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

Lo stesso Comune di Roma nei suoi pareri ritiene non compatibile l'impianto in esame con la normativa vigente del P.R.G..

### Classificazione acustica

Per quanto riguarda l'inquadramento acustico-amministrativo dell'area in oggetto, va considerato che il Comune di Roma, ha provveduto alla classificazione acustica del proprio territorio annoverando l'area in Classe III ...

In base allo studio monografico sull'impatto acustico condotto viene rispettato il valore limite di immissione di cui al D.P.C.M. 14/11/97 per la Classe III e per il periodo diurno, pari a  $LA_{eq} = 60$  dB(A).

(Cfr.: All.to SIA - Studio di Impatto Ambientale)

### Aspetti ambientali

Lo Studio di Impatto Ambientale ha trattato le seguenti componenti ambientali effettuandone una caratterizzazione: acque sotterranee, atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione, flora e fauna, ecosistemi, salute pubblica, rumore e vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, paesaggio.

Lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione tecnica hanno descritto le Interazioni progetto-ambiente gli impatti prodotti dalla realizzazione dell'impianto nelle fasi di cantiere e di esercizio per ogni componente ambientale, indicando le relative soluzioni progettuali adottate.

Per i dati di dettaglio relativamente alle caratterizzazioni ed elaborazioni effettuate per gli aspetti ambientali si rimanda ai § 5, e 6 del SIA, elaborato che costituisce allegato alla presente istruttoria tecnico-amministrativa.

\* \* \*

### ESITO ISTRUTTORIO

L'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il dott. Leonardo Nolasco e l'ing. Roberto Loreti, in qualità di

professionisti incaricati per la redazione dello Studio di Impatto ambientale inerente il progetto redatto a firma dei medesimi progettisti che hanno asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 38, 47, e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura.

Effettuata l'istruttoria di V.I.A., sulla base dell'esame della documentazione progettuale e ambientale si sono rilevate le principali caratteristiche progettuali e le caratterizzazioni delle componenti ambientali trattate nel S.I.A..

Sono pervenute nell'ambito del procedimento di V.I.A., note ed osservazioni da parte del IX Municipio, di Associazioni Ambientaliste, Associazioni e Comitati di cittadini, Aziende e soggetti privati, che hanno evidenziato la presenza di molteplici criticità nell'area interessata dall'intervento.

Pareri acquisiti in relazione all'art. 26 comma 4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e note pervenute:

- parere non favorevole per vincoli ambientali e paesaggistici evidenziati espresso da parte della Direzione del Dip.to Tutela Ambientale del Comune di Roma, prot.n.QL/11106 del 02/03/2016, con allegata nota prot.n.35539 del 26/02/2016 della U.O. Piano Regionale Generale - P.R.G. della Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio del Dip.to Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma;
- nota non favorevole per criticità ambientali, naturalistiche ed paesaggistiche del contesto territoriale nel quale si inserirebbe il progetto in esame espresso da parte dell'Ente Regionale Roma Natura, prot.n.1050 del 18/03/2016;
- nota non favorevole per criticità territoriali ed ambientali del contesto in cui viene proposto l'impianto in esame e le possibili ripercussioni sulla salute pubblica legati alla concentrazione elevate di impianti di questa tipologia nelle vicinanze, con possibilità di potenziale effetto cumulo nel quadrante sud est espresso da parte dell'ASL Roma 6, prot.n.17103 del 23/03/2016;
- due note di non assentibilità dell'impianto con i vincoli ambientali e paesaggistici evidenziati espressi dal Dipartimento Tutela Ambientale del Comune di Roma con nota prot.n. QL/10541 del 29/02/2016 (parere unitario) e la successiva nota prot.n. QL/11106 del 02/03/2016 (alla quale sono stati allegati: la nota prot.18032 del 26/02/2016 della Presidenza del Municipio Roma IX EUR con allegata mozione n.1/16 del 24/02/2016 e la nota prot.n. QL/35539 del 26/02/2016 della U.O. Piano Regionale Generale - P.R.G. della Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio del Dip.to Programmazione e Attuazione Urbanistica del Comune di Roma); tali note sono state riconfermate da successiva nota prot.n. QL/50451 del 13/09/2016 espressa dalla Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali del Dip.to Tutela Ambientale del Comune di Roma;
- nota di archiviazione della pratica in esame per inammissibilità della domanda di parere P.A.M.A. (di cui all'art. 79 delle N.T.A. del P.R.G. vigente), con validità di comunicazione dei motivi ostativi ai sensi e per gli effetti dell'art.10 bis della L.241/90 e s.m.i., espresso da parte dell'Ufficio P.A.M.A. e Certificazioni Agricole della Direzione Sviluppo Economico Locale e Pianificazione Attività Produttive del Dip.to Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura del Comune di Roma, prot.n. QH/19375 del 30/03/2016, con allegata nota prot.n. QH/4082 del 26/01/2016 dell'U.O. Agricoltura;
- nota in cui si rileva la presenza della Riserva Naturale regionale di Decima Malafede da parte dell'Ente Regionale Roma Natura, prot.n.1259 del 06/04/2016;



- parere contrario prot.n. 10810 del 27/04/2016 espresso da parte della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- nota non favorevole per criticità procedurali nonché ambientali e tecniche, espresse dall'ASL Roma 2 con prot.n. 26012 del 07/04/2016, e successiva nota di conferma degli stessi contenuti già espressi dall'ASL Roma 2, prot.n. 25849 del 03/05/2016;
- nota prot.n. QH/54702 del 12/09/2016 di archiviazione della pratica in esame per inammissibilità della domanda di parere P.A.M.A., da parte dell'Ufficio P.A.M.A. e Certificazioni Agricole della Direzione Sportelli Unici del Dip.to Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura del Comune di Roma (con allegate due note, prot.n. QH/19375 del 30/03/2016 dell'Ufficio P.A.M.A. e Certificazioni agricole e prot.n. QH4082 del 26/01/2016 dell'U.O. Agricoltura;
- nota prot.n. 0475298 del 23/09/2016 da parte del Servizio Geologico e Sismico regionale dell'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo, per necessità del proponente di presentare richiesta di procedura ordinaria del parere geologico ex art. 89 D.P.R.380/2001 e s.m.i. e nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico R.D. 3267/1923 e R.D. 1126/1926;

Con prot.n. 542079 del 26/10/2017 è stata inviata al proponente una comunicazione ex art.10-bis della L.241/1990 nell'ambito della quale sono stati evidenziati gli aspetti di criticità rilevati nel corso dell'istruttoria;

Successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art.10-bis della legge 241/1990 la Società Pontina Ambiente srl non ha prodotto osservazioni in merito, ai sensi della normativa richiamata, ma, come indicato nelle premesse, ha fatto richiesta di proroga dei termini per ulteriori 30 giorni al fine di controdedurre la comunicazione regionale;

Considerato che i motivi ostativi rilevati e comunicati sono risultati i seguenti:

- l'impianto non risulta avere le caratteristiche di un "Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo – P.A.M.A. finalizzato allo sviluppo di un'azienda agricola multifunzionale ed ecocompatibile, integrata con l'impianto di biometano - progetto di realizzazione di un punto vendita aziendale con annessi spazi per la didattica", né di avere le caratteristiche di una "azienda agricola a ciclo virtuoso" (in tal caso i quantitativi di produzione dal fondo in questione sarebbero molto inferiori rispetto al trattamento FORSU), ma bensì esclusivamente di un "impianto di compostaggio con produzione e riutilizzo di energia termoelettrica e biometano", rientrante nella categoria dell'impianto industriale di trattamento rifiuti e per i quantitativi previsti (smaltimento di 240.000 t/a, ossia circa 1.000 t/g) l'impianto è finalizzato alla valorizzazione della FORSU del Comune di Roma;

per quanto concerne la non coerenza con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del Lazio vigente, per quanto attiene la presenza di fattori:

- escludente: vincolo paesaggistico di cui agli artt. 134 e 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. denominato "Ambito meridionale dell'agro romano compreso tra le vie Laurentina ed Ardeatina" (D.M. 25/01/2010, già decretato "Zolforatella" ai sensi del D.M. 14/11/1988);
- escludente: vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, lettera f), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., una parte della "Riserva Naturale Regionale Decima Malafede", limitatamente alla fascia meridionale del sito di progetto;



- escludente: vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, lettera c), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., una parte della fascia di rispetto del Fosso della Solfatara e della costa dei laghi (dove si trovano aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici);
- escludente: vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, lettera m), del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., una parte della fascia di rispetto delle aree archeologiche di cui ai beni lineari come indicati nel P.T.P.R.;
- attenzione progettuale: case sparse ad uso abitativo nel raggio di 200 m dal sito in esame, del quartiere Selvotta (densità di popolazione pari a 54,25 ab/Ha, sviluppati su circa 40,09 Ha e per un totale di 2.175 abitanti) a meno di 1.000 m dichiarati;
- la nuova proposta progettuale non risulta conforme con il medesimo Piano Regionale dei Rifiuti vigente in quanto l'individuazione di nuovi siti impiantistici dovrà essere inclusa tra i nuovi interventi previsti all'interno del Piano Regionale, che dovrà essere preventivamente sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica;

per quanto concerne l'aspetto programmatico e vincolistico (P.R.G. - P.T.P.G. - P.T.P.R.):

- l'obbligo, per i beni e aree paesaggistiche interessate, di applicazione e rispetto degli artt. 34, 35, 37 e 41 delle N.T.A. del P.T.P.R.;
- il rispetto della normativa afferente al "Paesaggio Agrario di Rilevante Valore", in cui ricade la maggiore porzione di area del sito proposto, mentre un'esigua parte ricade nel "Paesaggio Agrario di Valore": dovendo procedere all'applicazione degli artt. 24 e 25 delle N.T.A. del P.T.P.R., la norma relativa al "Paesaggio Agrario di Rilevante Valore" (essendo maggiore l'estensione del progetto su di essa) esclude gli interventi riguardanti nuove discariche o impianti industriali in generale, in quanto ritenuti non compatibili;
- non corrispondenza nella presentazione della Società proponente del progetto laddove si afferma che "all'interno dell'azienda agricola verrà realizzato l'impianto per trattare i rifiuti organici prodotti dalla città di Roma", non risultando vincoli di natura contrattuale né accordi in tale senso con il Comune di Roma; tra l'altro il conferimento dei rifiuti urbani è soggetto a procedure di gara e che pertanto non vi è alcun collegamento tra il proposto impianto e la gestione dei rifiuti della città di Roma;
- l'impianto di compostaggio proposto non può essere considerato annesso all'azienda agricola in quanto non è dimostrata, nella proposta, la reale attività dell' "imprenditore agricolo" rispondente ai requisiti di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001, venendo in tal modo violate le norme citate per la tipologia di lavorazione del FORSU con attrezzature estranee all'attività agricola e con utilizzo di prodotti non derivanti dall'attività agricola per la produzione e vendita di biogas-biometano;
- l'entità e l'estensione della proposta non sono compatibili con il rischio archeologico in quanto, dall'istruttoria di V.I.A. effettuata, risulterebbero compromettere le attività di studio, ricerche e analisi previste, pertanto trova conferma l'incompatibilità paesaggistica ed archeologica per la applicazione della norma di cui all'art. 41 delle N.T.A. del P.T.P.R., appena sopracitata, in quanto la "protezione delle aree di interesse archeologico" fa riferimento alla situazione di cui "i resti archeologici o paleontologici anche non emergenti (...) costituiscano parte integrante del territorio", di cui il caso dell'ambito in questione; la Soprintendenza circoscrive un "perimetro preciso e piuttosto ampio che interessa la particella n. 98 del Foglio 1182, ma che estende le potenzialità di restituire dati preziosi anche al contesto" (motivazione del carattere generale dell'applicazione della norma di cui all'art. 132, lettera m) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.);
- insostenibilità ambientale e territoriale in relazione alla capacità dell'impianto proposto con una capacità di trattamento a regime pari a 210.000 t/anno che comporta un transito di mezzi pesanti, della capacità pari a 10 t per ogni mezzo, pari a n. 120/giorno nell'unica



strada di accesso dalla viabilità provinciale, transitando all'interno della "Riserva Naturale Regionale Decima Malafede";

- incompatibilità e non coerenza con il Piano Territoriale Provinciale Generale vigente che inquadra l'area del sito in esame inclusa in parte nelle Aree Protette Regionali vigenti (APR27 R.N. Decima/Malafede) e interamente inclusa all'interno delle Aree Protette Regionali Proposte;
- incompatibilità e non coerenza con il Piano Regolatore Generale di Roma, approvato in data 12/02/2008, che destina l'intera area ad "Aree agricole" di cui all'art. 70 delle N.T.A. vigenti;
- il nuovo impianto previsto risulta estraneo per destinazione d'uso, tipologia e dimensioni al contesto in cui si colloca e pregiudica i caratteri qualitativi dell'area, in conseguenza di una attività altamente compromissiva degli aspetti paesistici e ambientali (la proposta presenta incompatibilità paesaggistica per la realizzazione delle volumetrie proposte di tipo industriale-produttivo, agricolo-commerciale, per il distributore di biocombustibile per l'autotrazione e per le strade che non potrebbero mantenere le caratteristiche delle tipiche strade poderali necessarie alla conduzione del fondo);
- il sito è caratterizzato da particolare rischio idrogeologico di inquinamento della falda freatica e del suolo agricolo, risultando anche sito esalativo tra i più importanti d'Italia e dell'apparato vulcanico dei Colli Albani, configurandosi il rischio di amplificazione del pericolo di inquinamento dell'aria per le esalazioni di gas dovute alla ex miniera di zolfo della zona;

Evidenziato inoltre le seguenti motivazioni aggiuntive, essendo attinenti ad aspetti già ricompresi nella comunicazione ex art. 10-bis:

- la ASL Roma 6, nella già citata nota prot.n. 17103 del 23/03/2016, evidenzia le criticità territoriali ed ambientali del contesto in cui viene proposto l'impianto in esame e le possibili ripercussioni sulla salute pubblica legati alla concentrazione elevate di impianti di questa tipologia nelle vicinanze, con possibilità di potenziale effetto cumulo nel quadrante sud est;
- tra la documentazione presente agli atti del verbale della seduta di conferenza di servizi del 15/09/2016, è da evidenziare il documento prot.n. 622 del 29/07/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.n. 41815/GAB del 29/10/2013, con oggetto "Proposta di soluzione di discarica alternativa a Malagrotta" ai sensi degli adempimenti di cui all'art.2, comma 1, lettera c) del D.M. n. 2003 del 27/06/2013, in cui proprio l'area di "Quarto della Zolforatella" si è "evidenziato che "la presenza sull'area di criticità legate a fenomeni di vulcanismo secondario (anche con risalite idrotermali), con conseguente eventuale compromissione e aggressione dei presidi ambientali, che dovrebbero garantire la sicurezza della discarica. L'area si trova in adiacenza al laghetto della ex miniera di zolfo; in base alla carta geologica, il sito ricade parzialmente in zona di alterazione idrotermale (fattore escludente, secondo la normativa vigente in materia). Sono presenti alcuni elementi che necessitano di ulteriori approfondimenti, legati essenzialmente alle oscillazioni della falda e alla mancanza di sufficienti barriere geologiche naturali";
- il Comune di Pomezia con prot.n. 86330 del 15/09/2016 ha rappresentato alcune osservazioni e considerazioni sotto il profilo delle ricadute in termini ambientali e sanitari connessi alla proposta, includendo anche una nota della AUSL Roma H con prot.n. 88255 del 15/10/2012 inviata ad alcuni Comuni con oggetto il "Rischio emissioni gas endogeni CO<sub>2</sub> - H<sub>2</sub>S - Radon".

Infine si rilevano motivazioni di improcedibilità dell'istanza per mancanza nell'istruttoria VIA dei seguenti pareri, rilevanti ai fini della pronuncia di V.I.A., sui quali l'autorità competente aveva richiesto integrazioni ed, attualmente, non riscontrate dal proponente:

- aspetto paesaggistico: pareri da parte dell'Area Regionale Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica e da parte della competente Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma (ex Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale) del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Considerato che gli aspetti ostativi sono tali da non poter essere superati, essendo presenti e vigenti vincoli paesaggistici consolidati insormontabili e costituenti nel contempo fattori escludenti per la localizzazione del progetto in argomento, né varianti progettuali o modifiche tecniche potrebbero mutare l'esito istruttorio conclusivo del presente procedimento.

Valutate le interrelazioni tra il progetto proposto ed i fattori ambientali coinvolti ed in relazione alle situazioni ambientali e territoriali descritte in riferimento all'Allegato VII, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per quanto sopra rappresentato

si ritiene che debba essere espressa pronuncia di compatibilità ambientale negativa per le motivazioni sopra considerate.

La presente istruttoria tecnica è redatta in conformità della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente documento è costituito da n. 20 pagine inclusa la copertina.